Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 737/90 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1990

relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

(GU L 82 del 29.3.1990, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 686/95 del Consiglio del 28 marzo 1995	L 71	15	31.3.1995

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 737/90 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 1990

relativo alle condizioni d'importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Cernobil

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a seguito dell'incidente verificatosi il 26 aprile 1986 nella centrale nucleare di Cernobil, si sono disperse nell'atmosfera considerevoli quantità di elementi radioattivi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3955/87 ([1]), modificato dal regolamento (CEE) n. 4003/89 ([2]), ha fissato le tolleranze massime di radioattività per l'importazione dei prodotti agricoli originari di paesi terzi e destinati all'alimentazione umana, la cui osservanza è oggetto di controlli da parte degli Stati membri; che l'applicazione di tale regolamento è prevista sino al 31 marzo 1990;

considerando che, senza pregiudizio dell'eventuale futuro ricorso, se necessario, alle disposizioni del regolamento (Euratom) n. 3954/87 del Consiglio, del 22 dicembre 1987, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva ([3]), modificato dal regolamento (Euratom) n. 2218/89 ([4]), la Comunità deve, per quanto riguarda le conseguenze specifiche dell'incidente di Cernobil, continuare a far sì che i prodotti agricoli e transformati, che sono destinati all'alimentazione umana e che sono suscettibili di essere contaminati, siano introdotti nella Comunità soltanto secondo modalità comuni;

considerando che occorre che dette modalità comuni tutelino la salute dei consumatori, preservino, senza compromettere indebitamente gli scambi tra la Comunità ed i paesi terzi, l'unicità del mercato ed impediscano deviazioni di traffico;

considerando che i motivi che hanno prevalso all'atto dell'adozione del regolamento (CEE) n. 3955/87 sono tuttora validi, a cagione soprattutto del fatto che la contaminazione radioattiva in taluni prodotti agricoli originari dei paesi terzi che hanno risentito di detto incidente supera ancora le tolleranze massime di radioattività fissate nel regolamento stesso;

considerando che l'osservanza delle tolleranze massime in questione deve continuare ad essere oggetto di controlli adeguati e che la loro mancata osservanza potrà essere sanzionata mediante divieti d'importazione;

considerando che la contaminazione radioattiva in numerosi prodotti agricoli è diminuita e continuerà a decrescere fino ai livelli esistenti prima dell'incidente di Cernobil; che è quindi necessario stabilire una procedura per l'esclusione di questi prodotti dal campo di applicazione del presente regolamento;

considerando che, poiché il presente regolamento riguarda tutti i prodotti agricoli e trasformati destinati all'alimentazione umana, non occorre applicare nella fattispecie la procedura prevista all'articolo 29 della direttiva 72/462/CEE ([5]);

([1]) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 14.
([2]) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 4.
([3]) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 11.
([4]) GU n. L 211 del 27. 7. 1989, pag. 1.
([5]) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.

▼B

considerando che occorre prevedere una procedura semplificata per apportare alle misure previste dal presente regolamento le precisazioni e gli adeguamenti che dovessero rivelarsi necessari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ad eccezione dei prodotti non atti all'alimentazione umana elencati nell'allegato I e dei prodotti che siano eventualmente da esclusdere dal campo di applicazione del presente regolamento secondo la procedura prevista all'articolo 7, il presente regolamento è applicabile ai prodotti originari dei paesi terzi di cui:

— all'allegato II del trattato,

— al regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 della Commissione [2],

— al regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 4001/87 della Commissione [4],

— al regolamento (CEE) n. 3033/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che determina il regime di scambi applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 3743/87 della Commissione [6],

— al regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3209/88 [8],

Articolo 2

Fatte salve le altre disposizioni vigenti, l'imissione in libera pratica dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata all'osservanza delle tolleranze massime stabilite all'articolo 3.

Articolo 3

Le tolleranze massime di cui all'articolo 2 sono le seguenti:

la radioattività massima cumulata di cesio 134 e 137 non deve essere superiore a:

— 370 Bq/kg per i prodotti lattiero-caseari elencati nell'allegato II nonché per le derrate alimentari destinate all'alimentazione particolare dei lattanti durante i primi quattro-sei mesi di vita, sufficienti da sole per il fabbisogno nutritivo di questa categoria di persone e presentate al dettaglio in imballaggi chiaramente identificati ed etichettati come «preparazioni per lattanti» [9];

— 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

Articolo 4

1. Gli Stati membri procedono a controlli dell'osservanza delle tolleranze massime di cui all'articolo 3 per i prodotti di cui all'articolo 1,

---

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.
[2] GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.
[4] GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 44.
[5] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 1.
[6] GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 29.
[7] GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.
[8] GU n. L 286 del 20. 10. 1988, pag. 6.
[9] Il livello applicabile ai prodotti concentrati o disidratati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.

▼B

tenendo conto del livello di contaminazione del paese di origine. I controlli possono comportare anche la presentazione di certificati di esportazione. Secondo i risultati dei controlli gli Stati membri prendono le misure necessarie per l'applicazione dell'articolo 2, compreso il divieto di immissione in libera pratica, caso per caso oppure in maniera generale per un prodotto determinato.

2. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione tutte le informazioni relative all'applicazione del presente regolamento, in particolare i casi in cui le tolleranze massime non sono state osservate. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 5

Qualora si constatino ripetuti casi di mancata osservanza delle tolleranze massime di possono prendere le misure necessarie secondo la procedura prevista all'articolo 7. Le misure possono andare fino al divieto di importazione dei prodotti originari del paese terzo in questione.

Articolo 6

Le modalità di applicazione del presente regolamento e le eventuali modifiche dell'elenco dei prodotti enumerate nell'allegato I e l'elenco dei prodotti eventualmente da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento sono adottati secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato ad hoc composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

3. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

— la Commissione può differire di un mese al massimo, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

— il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al primo trattino.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1º aprile 1990.

▼M1

Esso scade:

1) il 31 marzo 2000, salvo diversa decisione del Consiglio adottata anteriormente a tale data, in particolare nel caso in cui l'elenco dei prodotti esclusi di cui all'articolo 6 dovesse comprendere tutti i prodotti atti all'alimentazione umana ai quali si applica il presente regolamento;

2) all'atto dell'entrata in vigore del regolamento della Commissione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (Euratom) n. 3954/87, qualora la data di entrata in vigore sia anteriore al 31 marzo 2000.

▼B

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Prodotti non atti all'alimentazione umana

Codice NC	Designazione delle merci
ex 0101 19 90	Cavalli da corsa
ex 0106 00 99	Altri animali vivi, esclusi i conigli domestici e i piccioni, non destinati all'alimentazione umana
ex 0301	Pesci vivi ornamentali
0408 11 90 0408 19 90 0408 91 90 0408 99 90	Uova sgusciate e giallo d'uova, non atti a usi alimentari [a]
ex 0504	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, non commestibili, esclusi quelli di pesci
0511 10 00 ex 0511 91 90 0511 99 10 0511 99 90	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, escluso il sangue commestibile di animali; animali morti dei capitoli 1 e 3, non atti all'alimentazione umana
0713 20 10 0713 31 10 0713 32 10 0713 33 10 0713 39 10 0713 40 10 0713 50 10 0713 90 10	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati, destinati alla semina
1001 90 10	Spelta destinata alla semina [a]
1005 10 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 19	Granturco ibrido, destinato alla semina [a]
1006 10 10	Riso destinato alla semina [a]
ex 1007 00 00	Sorgo a grano ibrido, destinato alla semina [a]
1201 00 10 1202 10 10 1204 00 10 1205 00 10 1206 00 10 1207 10 10 1207 20 10 1207 30 10 1207 40 10 1207 50 10 1207 60 10 1207 91 10 1207 92 10 1207 99 10	Semi e frutti oleosi, anche frantumati, destinati alla semina [a]
1209 11 00 1209 19 00 1209 21 00 1209 23 10 1209 24 00 1209 26 00 1209 30 00 1209 91 1209 99	Semi, spore e frutti da sementa
1501 00 11	Strutto e altri grassi di maiale destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana [a]
1502 00 10	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, destinati a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana [a]
1503 00 11	Stearina solare e oleostearina destinate a usi industriali [a]
1503 00 30	Olio di sevo, destinato a usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana [a]

▼B

Codice NC	Designazione delle merci
1505 10	Grassi di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina
1507 10 10 1507 90 10	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ([a])
1508 10 10 1508 90 10	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ([a])
1511 10 10	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici ed industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ([a])
1515 30 10	Olio di ricino e sue frazioni, destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche ([a])
1515 40 00	Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni
1515 90 10	Olio di oleococca, di oiticica; cera di mirica, cera del Giappone; loro frazioni
1511 90 91 1512 11 90 1512 19 10 1512 19 90 1512 21 10 1512 29 10 1513 11 10 1513 19 30 1513 21 11 1513 21 19 1513 29 30 1514 10 10 1514 90 10 1515 11 00 1515 19 00 1515 21 10 1515 29 10 1515 50 11 1515 50 91 1515 90 21 1515 90 31 1515 90 40 1515 90 60 1516 20 91 1516 20 99	Altri oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricaziaone di prodotti per l'alimentazione umana ([a])
1518 00 31 1518 00 39	Oli vegetali fissi, fluidi, semplicemente miscelati, destinati ad usi tecnici od industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana ([a])
2207 20 00	Alcole etilico denaturato di qualsiasi titolo alcolometrico
3823 10 00	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia
4501	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5301 10 00 5301 21 00 5301 29 00	Lino greggio o macerato, ma non filato
5302	Canapa (Cannabis sativa L.) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)
ex capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, cipolle simili, fiori recisi e fogliame per ornamento, esclusi i piantimi, piante e radici di cicoria della voce 0601 20 10

([a]) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate a riguardo.

▼B

ALLEGATO II

Latte e prodotti lattiero-caseari ai quali si applica la tolleranza massima di 370 Bq/kg

Codice NC	0401
	0402
	0403 10 11 — 39
	0403 90 11 — 69
	0404